

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di richiesta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie**

Si ricorda, preliminarmente, che la precedente autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 25 febbraio 2008, è scaduta in data 25 agosto 2009.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a determinate condizioni, di alienazione delle stesse, in quanto si ritiene che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale ed anche strategica della quale gli Amministratori debbano poter continuare a disporre per operare, nel rispetto delle disposizioni in vigore, sul mercato a sostegno della liquidità del titolo ed in funzione di stabilizzazione del corso del titolo ASTM in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso.

**2. Indicazioni sul numero massimo e sul valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione**

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti

di acquisto da effettuarsi, anche in più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 17.600.000 azioni ordinarie da nominali 0,5 euro cadauna, tenuto conto i) delle n. 2.658.797 azioni proprie (pari al 3,021% del capitale sociale) già in portafoglio ed acquistate in base alla citata delibera del 25 febbraio 2008 e ii) delle n. 21.500 azioni (pari allo 0,024% del capitale sociale) detenute dalla controllata ATIVA S.p.A..

Gli acquisti verranno effettuati, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

### **3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile**

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile, nonché la loro cessione.

### **4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, mentre la durata dell'autorizzazione alla

disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

#### **5. Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato**

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie, non potrà essere inferiore a 0,5 euro (corrispondente al valore nominale) nè potrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione maggiorato del 15%.

Per quanto concerne le modalità di disposizione delle azioni acquistate, il limite di prezzo minimo della vendita a terzi dovrà essere tale da non comportare effetti patrimoniali negativi per la Società.

#### **6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie**

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 132, 1° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis, comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli Azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene l'alienazione delle azioni in questione, essa potrà

avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la cessione avverrà nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, e senza limiti temporali.

In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3 del codice civile si ridurrà proporzionalmente.

#### **7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Non è previsto che il sopramenzionato acquisto di azioni proprie sia strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione" e delle proposte ivi contenute,
- preso atto che l'attuale capitale sociale di 44.000.000,00 di euro, rappresentato da n. 88.000.000 azioni da nominali 0,5 euro, è interamente versato ed esistente

DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice

civile, l'acquisto - sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli Azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni - in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, di un numero massimo pari a n. 17.600.000 azioni ordinarie della Società (tenuto conto delle azioni già detenute dalla Società e dalle sue controllate) ad un corrispettivo, per singola azione, che non potrà essere inferiore a 0,5 euro nè potrà essere superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione maggiorato del 15%.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

- 2) di delegare al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, le facoltà:
  - a) di procedere all'acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopra esposte;
  - b) di costituire, con riferimento ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, la riserva pari all'importo delle azioni proprie acquistate, rendendola indisponibile ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3,

del codice civile;

- 3) di dare mandato al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, affinché - nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale - possano alienare in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquisite in base alla presente deliberazione (anche prima di aver esaurito gli acquisti) fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non dovrà comportare effetti patrimoniali negativi per la società;
- 4) di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva ex articolo 2357-ter del codice civile, sia proporzionalmente ridotta affinché le riserve rese così disponibili possano essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti ed alle condizioni suddette;
- 5) di conferire al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti registrazioni contabili.

Tortona, 23 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Riccardo Formica)